

CAMERA DEI DEPUTATI N. 173

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, LOBIANCO, ARMANI, PREARO, CRISTOFORI, TRAVERSA, STELLA, ANDREONI, VALEGGIANI, BALASSO, SCHIAVON, DE LEONARDIS, SCARASCIA, BALDI, AMADEO, VICENTINI, MICHELI FILIPPO, HELFER, BOTTARI, de MEO, BUFFONE, SORGI, MANCINI ANTONIO, SANGALLI, SPERANZA, GREGGI, TANTALO

Presentata il 6 luglio 1968

Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è una conseguenza della profonda trasformazione da cui sono caratterizzate, da un lato la professione agricola e, dall'altro, le relazioni tra i privati e lo Stato.

Un tempo sottomessa a norme di saggezza ancestrale, si che le stesse innovazioni avevano modo di essere introdotte per lento processo di adattamento, l'agricoltura manifesta oggi caratteri dinamici che discendono dalla sua crescente integrazione all'esperienza scientifica.

Dalla biologia alla chimica, dalla meccanica alla economia, l'agricoltore di oggi — anche quando la sua azienda appare altamente specializzata — è tenuto a un dominio di cognizioni che non ha precedenti nella storia dei campi. Alla tradizione si sostituisce la scienza, la vita alla memoria. Mentre equilibri secolari vengono sconvolti dalla ricerca di combinazioni nuove, gli agricoltori, un tempo depositari di una antica condizione umana, assumono la veste di moderni professionisti.

Ecco la prima ragione che spinge i presentatori della proposta: riconoscere che a seguito della rivoluzione tecnologica, l'agricoltura ha cessato di essere uno stato per divenire una reale attività economica, ha cessato di essere una condizione per divenire una pro-

fessione. Molte volte, però, tale trasformazione si è manifestata più nei fatti che nella forma: i titoli di studio dei conduttori di azienda agricola, o dei loro coadiuvanti, non corrispondono all'effettivo patrimonio di cognizioni scientifiche da loro possedute, patrimonio di gran lunga superiore. Questa situazione, se induce a nutrire oggi minori preoccupazioni di quelle che potrebbero essere suggerite dalla statistica dei titoli di studio spettanti agli imprenditori agricoli, denuncia peraltro una carenza a cui il futuro deve possibilmente ovviare.

Conseguentemente, l'albo professionale, di cui è qui proposta l'istituzione — mentre provvede ad istituire all'articolo 1 una sanatoria del presente — garantisce in primo luogo alla collettività nazionale, ma anche alla stessa nuova dignità assunta dalla professione agricola, che in futuro imprenditori agricoli saranno anzitutto coloro i quali siano in possesso di una laurea in scienze agrario-forestali, di un diploma di perito agrario, di un diploma di qualificazione o specializzazione di un Istituto professionale per l'agricoltura; senza con ciò escludere dall'accesso alla carriera agricola coloro che pur non avendo sortito dalla fortuna le disponibilità economiche

per un regolare corso di studio, abbiano tanto attinto dall'esperienza da poter superare una apposita prova di esame.

Ora, non sembra possibile che nel mondo moderno, improntato — almeno entro certi limiti — ad una sempre crescente specializzazione professionale, una tale somma di competenze tecniche ed economiche, quale è richiesta dall'esercizio dei campi — in vista soprattutto di un razionale impiego delle risorse — possa essere acquisita dalle persone che non dedicano all'agricoltura le proprie esclusive energie.

Di qui, la prescrizione dell'articolo 1 secondo cui hanno diritto all'iscrizione all'albo quegli imprenditori di ogni ceto che dimostrino di dedicare personalmente, in modo continuativo ed esclusivo la loro attività all'esercizio dell'agricoltura. Ciò non significa limitare la libertà di iniziativa economica prevista dalla Costituzione italiana. L'agricoltura rimarrà un campo aperto a tutti coloro i quali vorranno fare in essa il saggio — anche se non l'impiego — delle loro forze. Ma il denaro del contribuente italiano deve essere riservato a quelle imprese che, nella esclusiva dedizione professionale del loro capo, offrono una garanzia di serietà e di buon volere. Libero dunque chiunque di creare imprese agricole secondo il proprio talento, ma non attraverso un pubblico sussidio.

Ecco perché la presente proposta non lede i principi di libertà economica, alla stessa stregua che i principi — non meno inviola-

bili — della libertà di stampa non sono lesi da legge sull'ordine dei giornalisti che tale libertà disciplina, dandole anzi concreta attuazione.

Semplice corollario di questi principi è il disposto dell'articolo 8 che istituisce un diritto di prelazione a favore degli iscritti all'albo sulle terre che vengono poste in vendita, per destinazioni agricole. Tale diritto non altera la libertà di contrattazione né istituisce vincoli alla trasferibilità dei fondi come quelli che ancora sussistono nella legislazione fondiaria della Repubblica federale tedesca, nonostante talune attenuazioni disposte dalla legge federale (*Grundstückverkehrsgesetz*) del 1961. E nemmeno introduce impedimenti alla costituzione di nuove imprese, come quelli sanciti — nel settore avicolo — dalla legge complementare francese del 1962.

Anzi, la prevista notifica di tutte le offerte di terra ad un'unica centrale provinciale, che provvederà a darvi adeguata pubblicità, è destinata a fare uscire la compravendita di beni rustici dalla fase di segretezza, e dunque dal ristrettissimo ambito, entro la quale si è svolta finora. Grazie a questa pubblicità, grazie alla necessità di garantire la prelazione agli iscritti all'albo, nasce finalmente — in tutta la pienezza e dunque in tutta la libertà del termine — sulle ceneri delle pattuizioni bilaterali, un autentico mercato fondiario.

Per le considerazioni che precedono confidiamo nel consenso e nell'approvazione degli onorevoli colleghi all'unita proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito un albo professionale degli imprenditori agricoli. Possono iscriversi ad esso coloro che in qualità di conduttori non coltivatori, coltivatori diretti, coloni e mezzadri o coadiuvanti familiari degli stessi, dimostrino di dedicare personalmente, in modo continuativo ed esclusivo, la loro attività all'esercizio dell'agricoltura. Del diritto all'iscrizione fa fede un certificato del sindaco.

ART. 2.

L'albo professionale di cui all'articolo 1 è compilato e tenuto in ciascuna provincia dalla Commissione di cui al successivo articolo 3.

ART. 3.

La Commissione provinciale per la tenuta dell'albo professionale è composta:

- 1) da nove rappresentanti eletti dagli iscritti all'albo;
- 2) dai rappresentanti della categoria presso la giunta della Camera di commercio;
- 3) da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli ivi compresi quelli familiari, più rappresentative della provincia, nominati dal Prefetto tra i designati delle stesse organizzazioni;
- 4) da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
- 5) da un rappresentante del Consorzio per l'istruzione tecnica;
- 6) da un rappresentante degli istituti di Credito agrario, nominati dal prefetto.

Il presidente della Commissione è eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del presidente.

Alla indizione delle elezioni per la nomina della Commissione provvede, per la prima volta, il presidente della Camera di commercio secondo le norme emanate dal regolamento di cui al successivo articolo 9.

ART. 4.

A partire dal giorno dell'entrata in vigore dell'albo, la iscrizione in esso è consentita a coloro i quali siano in possesso del « brevetto di agricoltore professionale » e siano di età non inferiore a 18 anni compiuti.

Detto brevetto viene conseguito per titoli o per esami.

Hanno diritto alla iscrizione per titolo coloro i quali siano in possesso di una laurea in scienze agrarie o forestali, di un diploma di perito agrario, o di un diploma di qualificazione o specializzazione di un Istituto professionale per l'agricoltura, sempreché esercitino l'attività di cui all'articolo 1. Possono conseguire il brevetto per esami coloro i quali superino le apposite prove dinanzi ad una commissione presieduta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

ART. 5.

In via transitoria possono iscriversi all'albo professionale, in deroga al disposto dell'articolo 4, anche i titolari d'azienda i quali, come coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ovvero come conduttori non coltivatori, risultino iscritti, al momento della entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, negli elenchi nominativi dei lavoratori per i contributi unificati in agricoltura, i primi, e nell'elenco dei contribuenti assuntori di mano d'opera agricola salariata, i secondi.

Per entrambe le due categorie di titolari di azienda, per l'iscrizione all'albo professionale di cui al comma precedente è richiesto che gli interessati dimostrino di dedicare personalmente, in modo continuativo ed esclusivo, la loro attività all'esercizio dell'agricoltura.

ART. 6.

L'iscrizione all'albo professionale degli imprenditori agricoli è preclusiva della iscrizione ad ogni altro albo. Gli iscritti ad altro albo hanno comunque diritto di opzione.

ART. 7.

I benefici previsti dalle vigenti leggi a favore delle imprese agricole possono essere concessi, nei limiti, modalità e condizioni pre-

visti dalle leggi medesime, solo ad imprenditori agricoli che siano iscritti nell'albo professionale di cui alla presente legge.

ART. 8.

In caso di vendita di terre destinate allo esercizio di attività agricole, gli imprenditori agricoli iscritti nell'albo professionale di cui al precedente articolo 2 sono preferiti nell'acquisto, a parità di condizioni.

Sul diritto di prelazione di cui al comma precedente prevale il diritto di prelazione stabilito e regolato dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Per l'esercizio della prelazione prevista nel primo comma, il proprietario venditore è tenuto a dare notizia della vendita, con l'indicazione del prezzo richiesto, mediante pubblicazione su apposito bollettino fondiario della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia nel cui territorio è ubicato il fondo oggetto della vendita stessa.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione gli interessati debbono farne richiesta scritta al venditore, con notizia a mezzo di ufficiale giudiziario.

In caso di richieste concorrenti, è preferito il richiedente che abbia notificato per primo. Nel caso in cui il proprietario non accolga la richiesta, o comunque non risponda entro trenta giorni dalla notifica di essa, l'interessato avente diritto alla prelazione può esercitare l'azione di riscatto ai sensi del comma quinto dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, se i terreni, indicati nel bollettino, sono stati venduti a terzi.

ART. 9.

Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste emanerà il regolamento per l'attuazione dell'albo professionale sentite le organizzazioni agricole professionali degli imprenditori agricoli, ivi compresi quelli familiari, maggiormente rappresentative.